PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4154 di Lunedì 15 gennaio 2018

Attrezzature e Testo Unico: un interpello sull'applicazione dell'art. 23

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito relativo al campo di applicazione dell'articolo 23 del D.Lgs. 81/2008. È sempre vietata la circolazione di attrezzature di lavoro con fine demolitorio o riparatorio per la messa a norma?

Roma, 15 Gen ? Dopo le critiche e gli articoli, anche del nostro giornale, sull'anomala fase di stasi della Commissione Interpelli prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011, torniamo finalmente a presentare un nuovo chiarimento in ambito normativo rilasciato dalla Commissione il 20 dicembre 2017.

La **Commissione Interpelli**, presieduta ora dalla Dott.ssa Maria Teresa Palatucci (attuale dirigente della Divisione III "Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro" della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), si sofferma su uno dei temi e dei rischi più rilevanti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la sicurezza nell'uso di macchine e attrezzature. E lo fa in risposta ad un quesito sull'**articolo 23** del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) in materia di fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro.

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Interpello n. 1/2017 del 20 dicembre 2017

Veniamo dunque all'**Interpello n. 1/2017 del 20 dicembre 2017**, che ha per oggetto il "Quesito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni relativo all'articolo 23, del d.lgs. n. 81/2008" a cui si è data risposta nella seduta della Commissione del 13 dicembre 2017.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20009] ?#>

Il quesito è stato sollevato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito all'ambito di applicazione del suddetto articolo sugli obblighi di fabbricanti e

fornitori.

In particolare la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia chiede se alla luce di una recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 (Vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di sicurezza: se è ceduto per essere riparato non c'è violazione) "*l'atto di vendita/trasferimento di proprietà ai fini della messa a norma dell'attrezzatura di lavoro, dispositivo di protezione individuale o impianto, non configuri una violazione del precetto normativo di cui sopra limitatamente alle vendite in cui l'acquirente è un rivenditore di tale tipologia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti, ovvero un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma degli stessi*".

Inoltre la Regione chiede che sia precisato:

- "*se la vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, possa ritenersi legittima nel caso nel disposto contrattuale di vendita, noleggio o concessione sia prevista, da parte dell'acquirente, la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo*";

- "*se l'esposizione ai fini della vendita, noleggio o concessione in uso delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti di cui sopra, in spazi commerciali, compresi spazi all'aperto e fiere, nel caso gli stessi (attrezzature/dispositivi/impianti) non siano rispondenti alle disposizioni normative sulla sicurezza sul lavoro, costituisca violazione al succitato articolo, indipendentemente dal perfezionamento dell'atto di trasferimento, sotto tutte le forme indicate, anche temporanee, del bene, salvo restando la possibilità di esporre limitate parti degli stessi, non potenzialmente funzionanti se non completate dalle parti indispensabili a soddisfare la normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro*".

Alcuni aspetti normativi

Prima di formulare il proprio parere la Commissione Interpelli precisa e sottolinea, come sempre, alcuni **aspetti normativi**.

Si ricorda innanzitutto il contenuto del comma 1 e 2 dell'articolo 23 e si ricorda che coerentemente al divieto espresso nell'articolo il successivo articolo 72, del medesimo decreto legislativo, stabilisce che '*chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V*'.

Si segnala poi che gli articoli 23 e 72 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, "nel vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, intendono perseguire la finalità di anticipare la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo l'utilizzo unicamente di quei beni conformi *ab origine* ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa".

In questo senso la **giurisprudenza in materia** (con riferimento alla sentenza della Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio 2013) ha affermato "come il divieto posto dall'articolo 23 sopra richiamato possa subire '[...] *un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma*.' In particolare, nella pronuncia innanzi richiamata si afferma che sulla base di '[...] *un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale* [...] *fermo restando che è*

vietato l'impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell'impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell'ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (utilizzo), laddove quest'ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all'origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione'".

Ed è sulla base di questi elementi che la Commissione esprime il suo **parere** ritenendo che "**la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell'ambito di applicazione delle citate disposizioni normative**, in considerazione della relativa *ratio legis*", cioè dello spirito della legge.

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 1/2017 del 20 dicembre 2017 con risposta al quesito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ? Prot. n. 22003 - Quesito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni relativo all'articolo 23, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 13 dicembre 2017.

Corte di Cassazione - Penale Sezione III - Sentenza n. 40590 del 1 ottobre 2013 (u. p. 3 maggio 2013) - Pres. Gentile ? Est. Grillo ? Ric. (omissis). - Il costruttore non è responsabile nel caso in cui cede una macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza se la stessa non deve essere successivamente utilizzata ma solo sottoposta a riparazione e revisione per poi essere immessa in mercato.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it